



Allegato n. 1 alla Convenzione n. COLL0171

POLIZZA COLLETTIVA

RINNOVO DEL 4/02/18

Verona li 01/02/2018

**ARAG SE – Rappresentanza Generale e
Direzione per l'Italia**

Andrea Andreta *Fabrizio Quenì*

**Zanoni Daniela & C. Sas Amm.ni
Condominiali**

ZANONI DANIELA & C. S. A. S.

P.zza. PER LA CONCORDIA, 16

25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

**P.IVA C.F. 02772930984
Aldieri Ferdinando**



**POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE
TUTELA LEGALE - CONDOMINIO PROTETTO**

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito denominata Società) alle Condizioni che formano parte integrante della presente polizza, assicura le prestazioni all'Assicurato fino al massimale di:

- € 5.000,00 per caso assicurato per le controversie per recupero quote condominiali;
- € 10.000,00 per caso assicurativo per tutte le altre garanzie;
- € 50.000,00 per anno assicurativo.

DATI DI POLIZZA

Agenzia N°	Polizza N°	Polizza/e sostituita/e
1459	11075232	
Durata del contratto dalle ore 24 del giorno	01/02/2018	alle ore 24 del giorno 28/02/2019

DATI DI CONTRAENTE E ASSICURATI

Ragione Sociale del Contraente Zanoni Daniela & C. sas Amm.ni Condominiali		Indirizzo Piazza per la Concordia, 16	
Località	Comune DESENZANO DEL GARDA	CAP 25015	Prov BS
Codice Fiscale / P.IVA 02772930984			
Assicurati I Condomini, amministrati dall'amministratore condominiale Contraente, che aderiscono alla presente polizza collettiva e che verranno elencati nelle successive appendici.			

PREMIO

Il premio è corrisposto con cadenza mensile sulla base delle adesioni riportate nelle appendici di incasso.

I mezzi di pagamento consentiti dalla Società nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, sono: Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, carte di credito e di debito.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la documentazione informativa precontrattuale ai sensi dell'Art. 49 del Regolamento ISVAP n.5/2006; dichiara, altresì, di aver ricevuto e firmato il Questionario sull'adeguatezza della polizza offerta, inclusa la dichiarazione, di cui all'Art. 52 del Regolamento ISVAP n.5/2006. IL CONTRAENTE	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Preso atto dell'Informativa ricevuta, acconsento, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali e sensibili, secondo le modalità indicate. IL CONTRAENTE						
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, ai sensi dell'Art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e/o dell'Art. 7 del Regolamento IVASS 8/2015, il Fascicolo Informativo Ed. 02/2018, contenente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali: a) Nota informativa comprensiva del glossario, b) Condizioni di assicurazione, c) Informativa sulla privacy. IL CONTRAENTE	Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare espressamente il contenuto degli Articoli: 1 - Oggetto dell'assicurazione; 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione; 5 - Decorrenza e durata del contratto e della copertura assicurativa; 6 - Recesso in caso di sinistro; 9 - Insorgenza del caso assicurativo; 10 - Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova; 11 - Gestione del caso assicurativo; 12 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale. IL CONTRAENTE						
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni di assicurazione IL CONTRAENTE	<table><tr><td colspan="2">ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia</td></tr><tr><td>Rappresentante Generale per l'Italia e Direttore Generale</td><td>Direttore Intermediari e Business Assicurativo Digitale</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia		Rappresentante Generale per l'Italia e Direttore Generale	Direttore Intermediari e Business Assicurativo Digitale		
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia							
Rappresentante Generale per l'Italia e Direttore Generale	Direttore Intermediari e Business Assicurativo Digitale						



Condizioni Generali di Assicurazione

Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario della Nota Informativa.

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società), alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
 - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 11 comma 5;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 11 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese sostenute dal contraente/assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
 - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.
- Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 12 comma 1.
4. Le spese legali oggetto del presente articolo sono liquidate dalla Società applicando uno scoperto del 10% (dieci per cento), con un minimo di € 500,00 (cinquecento).

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

2. La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento o diminuzione del rischio.

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

1. L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

2. Qualora coesistano più coperture assicurative sul medesimo rischio, sottoscritte con diversi assicuratori, in caso di sinistro la Società sarà obbligata al pagamento degli oneri di cui all'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione - applicando la ripartizione proporzionale in ragione delle somme complessivamente dovute secondo i rispettivi contratti assicurativi.

3. La presenza di un'ulteriore copertura assicurativa con la Società relativa al medesimo rischio, non dichiarata ai sensi dell'art. 3, comporta la perdita del diritto al rimborso degli oneri di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, essendo tale pattuizione a carattere essenziale per la valutazione, conclusione e per la vigenza della copertura assicurativa.

Art. 5 - Effetto e durata del contratto e della copertura assicurativa

1. L'adesione alla presente polizza collettiva avviene tramite la compilazione e la sottoscrizione da parte dell'assicurato del Certificato di Assicurazione e la copertura è vincolata all'incasso del premio. Quindi la polizza produce effetti (oppure "è efficace"), cioè copre il rischio assicurativo, dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza e nel Certificato di Assicurazione, se in quel momento il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza e nel Certificato di Assicurazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di effetto del Certificato di Assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del Certificato di Assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora il Certificato di Assicurazione sia emesso senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

3. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e non si rinnova tacitamente.

4. Il Certificato di Assicurazione dura 1 (uno) anno e non si rinnova tacitamente.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti (Società e Contraente) possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti (Società e Assicurato) possono recedere in forma scritta dal Certificato di Assicurazione mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso. In ogni caso all'Assicurato è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Lingua del contratto

Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Compagnia offre la possibilità al Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell'intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca.

Art. 8 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa



1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
2. Se l'Assicurato non paga il premio alla firma stabilito dal Certificato di Assicurazione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell'art 1901 del Codice Civile.
3. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario alla quale è assegnata la polizza.

Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per l'opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale nonché per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni di cui all'art. 20 - Prestazioni garantite - 12. "Pacchetto Sicurezza", lett. a) il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In particolare, per la prestazione recupero delle quote condominiali, la data di scadenza per il pagamento della prima rata insoluta, come da bilancio preventivo approvato.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto da uno dei contraenti o ne sia stata chiesta la rescissione, risoluzione o modificazione nel momento della stipula. Tale dispositivo non si intende operante in caso di copertura assicurativa senza soluzione di continuità rispetto ad una polizza precedente della Società.

3. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

4. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo massimale, che rimane unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla conclusione del caso assicurativo, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del massimale.

Art. 10 - Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

2. Contestualmente alla denuncia del caso assicurativo, l'assicurato dovrà produrre alla Società la copia del Registro Anagrafe Condominiale con l'evidenza del numero delle unità immobiliari del Condominio assicurato. Qualora risulti che al momento della stipula della polizza sia stato indicato un numero di unità immobiliari urbane tariffate inferiore rispetto al numero di unità immobiliari urbane da tariffare che risulta dal Registro Anagrafe Condominiale, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1907 Codice Civile.

3. L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

4. In mancanza di tali adempimenti, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

5. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

6. Qualora il Certificato di Assicurazione sia emesso senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione del Certificato di Assicurazione anziché dalla cessazione della polizza precedente.

Art. 11 - Gestione del caso assicurativo

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio 59, 37135 Verona.
P.I. 04167600230 - C.F. e n. R.I. Verona 93238290238 - REA n. VR - 394658.
Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. 1.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento).
Rappresentante Generale e Direttore Generale per l'Italia: Andrea Andreatta.
Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it - web: www.arag.it

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'art.1 - Oggetto dell'assicurazione.

2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 12 per la trattazione giudiziale.

3. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5. E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;

- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

6. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

8. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

9. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

10. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

11. Le spese legali oggetto dell'assicurazione di cui al precedente articolo 1, sono liquidate dalla Società applicando uno scoperto del 10% (dieci per cento), con un minimo di € 500,00 (cinquecento).

Art. 12 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale

1. Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Società fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - , comma 2.

2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

3. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

4. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

Art. 13 - Recupero di somme, facoltà di rivalsa e surroga

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Alla Società, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.

3. In ogni caso l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, cede alla Società tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

Art. 14 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo semprché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ARAG SE - Societas Europaea - sede legale D - 40472 Düsseldorf (Germania), ARAG Platz 1.
Capitale sociale Euro 100.000.000.
Iscritta nel Registro del Tribunale di Düsseldorf al n. HRB 66846 - Soggetta al controllo della Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Gerd Peskes. Consiglio di Gestione: Dr. Paul-Otto Falbender (Pres.), Dr. Renko Dirksen, Dr. Matthias Maslton, Werner Nicol, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze.



Art. 15 - Coesistenza di copertura di responsabilità civile

La presente polizza, nei limiti delle prestazioni garantite ed esclusivamente per il pagamento delle spese legali, opera in secondo rischio, ai sensi del 3° comma dell'art. 1917 Cod. Civ., qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa di Responsabilità civile stipulata da chiunque in favore dell'assicurato

Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del massimale e del premio

Il massimale e il relativo premio non sono indicizzati.

Art. 17 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 18 - Rinvio e clausola o accordi particolari

1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.



Condizioni Particolari

Art. 19 - Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio che aderisce alla presente polizza collettiva in quanto amministrato dal Contraente.

Vengono altresì assicurati l'amministratore, i condòmini e i soggetti dipendenti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Condominio per le responsabilità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni, qualora sia espressamente indicato nelle singole prestazioni garantite di cui all'art. 20.

Nel caso di controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Condominio.

Art. 20 - Prestazioni Garantite

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio (art. 1117 e segg. Cod. Civ. e successive leggi) aderente e valgono per:

1. Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

La garanzia viene prestata all'amministratore, ai condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, ed ai lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Condominio. La garanzia viene inoltre prestata ai condòmini facenti parte del "Consiglio di condominio" nell'espletamento delle loro funzioni.

2. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Nel casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga all'Art. 21 - Esclusioni, lett. g) ed f). Le garanzie, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, operano secondo le medesime modalità e condizioni anche per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi/contravvenzioni o per delitti dolosi, a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia viene prestata all'amministratore, ai condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, ed ai lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Contraente. La garanzia viene inoltre prestata ai condòmini facenti parte del "Consiglio di condominio" nell'espletamento delle loro funzioni.

3. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi: in quest'ultimo caso la garanzia viene prestata anche per la redazione dell'atto di querela.

La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso.

4. Controversie contrattuali. Le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condominio indicato in polizza, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento) ed inferiore a € 100.000 (centomila).

4.1 Ferme le limitazioni di cui al precedente capoverso, la garanzia viene prestata ai singoli condòmini che rinunciano all'utilizzo dell'impianto centralizzato per sostenere controversie contrattuali con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità abitativa.

4.2 La garanzia viene prestata in favore del condominio per sostenere controversie con l'impresa incaricata di ristrutturare parti comuni all'immobile, con un sottolimito di € 5.000 (cinquemila) per caso assicurativo, fermo il massimale per anno previsto dalla polizza. La presente garanzia opera in deroga all'art. 21 lett. i).

5. Controversie di lavoro. Le controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Condominio ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione.

6. Controversie per recupero quote condominiali. Le controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento). La Società, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente garanzia viene prestata con un sottolimito di € 5.000 (cinquemila) per ciascun caso assicurativo e con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo.

7. Controversie per violazione del regolamento condominiale o di norme di legge. Le controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti la disciplina del condominio.

La Società sosterrà inoltre le spese legali per il recupero delle somme anticipate dal Condominio per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare per l'integrazione del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell'amministratore delle informazioni necessarie alla tenuta del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) ai sensi dell'art. 1130 Codice Civile.

8. Controversie relative a diritti reali. Le controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini.

9. Impugnazione delibere assembleari. Resistere all'impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.

La presente garanzia viene inoltre prestata al Condominio per resistere al ricorso per la revoca dell'amministratore proposto all'autorità giudiziaria da uno o più condòmini. Tale garanzia è prestata esclusivamente a condizione che vi sia stata una delibera assembleare di conferma dell'amministratore stesso. In caso di revoca giudiziale dell'amministratore, la Società non proporrà azione di surroga nei confronti dell'amministratore per recuperare le somme liquidate in sede giudiziale a favore del Condominio.

10. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell'art. 1917 comma 4 del C.C. La garanzia viene prestata per la redazione dell'atto e opera con un sottolimito di € 1.000 (mille).

La chiamata in causa non è oggetto di copertura nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile:

- per mancato pagamento o adeguamento del premio;
- per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione;
- perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura.

La Società si riserva di richiedere al Contraente la documentazione da cui risulti quanto precisato nei tre punti precedenti. Qualora uno di questi casi sia accertato successivamente al pagamento da parte della Società delle spese legali, il Contraente è tenuto a restituire alla Società tutte le spese da questa anticipate.

11. Spese di resistenza alla richiesta di risarcimento danni. La garanzia viene prestata esclusivamente ai singoli condòmini per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti per lesioni personali provocate da animali domestici di proprietà dei condòmini. La presente garanzia opera per casi assicurativi insorti nell'area condominiale.

11.1 La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile.

11.2 La prestazione opera invece a primo rischio, qualora la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.

La prestazione opera inoltre in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.

11.3 In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia in merito alla copertura del sinistro.

11.4 La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse o per violazione del patto di gestione lite;
- la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;
- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

11.5 La prestazione opera invece nel caso in cui l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno.

11.6 La presente prestazione opera in deroga all'Art.2 comma 2.

La prestazione opera inoltre per le controversie tra assicurati, in deroga all'art. 19.



12. Pacchetto sicurezza. Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate agli assicurati per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 21 - Esclusioni - lett. b) limitatamente alla materia amministrativa.

12.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**:

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti del condominio assicurato, qualora rivesta la qualifica di **committente dei lavori** e per i suoi addetti in qualità di **Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti**.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Condominio.

Le garanzie valgono anche qualora il condominio assicurato, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di **Committente dei lavori** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 21 - Esclusioni lett. i) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti.

12.2 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di **Tutela dell'ambiente**.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 21 - Esclusioni, lett. f).

12.3 D.Lgs. n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di **Tutela della Privacy**.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. **La presente garanzia opera in deroga all'art. 21 - Esclusioni - lett. g);**

- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. **La presente garanzia opera in deroga all'art. 21 - Esclusioni - lett. b).**

- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel

termine di **24 (ventiquattro) mesi** dalla cessazione del soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate.

13. ARAGTEL - Consulenza Telefonica

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:

800.508.008

"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato per ottenere:

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

nel seguente orario:

dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00

il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Art. 21 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;
- h) per compravendita e permuta di immobili;
- i) per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- j) per controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
- k) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- l) per le azioni di recupero dei dati catastali e/o anagrafici necessari per la tenuta del Registro Anagrafe Condominiali (RAC);
- m) per le vertenze contrattuali con la Società.

Art. 22 - Obblighi del Contraente

Il Contraente è obbligato a fornire le indicazioni e consegnare all'Assicurato la documentazione prevista dall'articolo 30 (Documentazione) comma 7 del Regolamento ISVAP n. 35.

Ai sensi di tale articolo il Contraente deve, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, consegnare all'Assicurato le condizioni di assicurazione.